



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di MANTOVA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa \_\_\_\_\_, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 186/2020 promossa da:

\_\_\_\_\_, rappresentati e difesi dall'Avv. \_\_\_\_\_

-ricorrenti-

**CONTRO**

difesa dagli avv.ti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, rappresentata e

-convenuta-

**Conclusioni**

Per la parte ricorrente

Nel merito in via principale: Accertare la natura di retribuzione normale di lavoro della voce AFAC (Acconti Futuri Aumenti Contrattuali) di cui all'art. 109 e art. 24 del CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e servizi fiduciari, triennio 2013-2015, con diritto dei ricorrenti alle relative incidenze sui singoli istituti diretti e differiti, incluso il trattamento di fine rapporto, dove tale tipologia di retribuzione sia richiamata dal 01/03/2016 al rinnovo contrattuale e per l'effetto condannare la resistente Società

\_\_\_\_\_, avente sede legale in

\_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante pro tempore:

- a corrispondere al sig. \_\_\_\_\_ un totale complessivo di euro 333,54 per differenze retributive come analiticamente indicato o quella maggiore o minore somma risultante di giustizia;
- a corrispondere al sig. \_\_\_\_\_ per un totale complessivo di euro 376,40 per differenze retributive come analiticamente indicato o quella maggiore o minore somma risultante di giustizia



Per la parte convenuta

respingere tutte le domande di cui al ricorso per i motivi esposti e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

**Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato in data 10.3.2020 e hanno convenuto avanti al Tribunale di Mantova la

per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe,

Il procuratore dei ricorrenti esponeva:

che e sono dipendenti o, comunque, lo sono stati, della , con qualifica di operaio, mansione addetto alla sicurezza - Livello IV secondo il CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e servizi fiduciari.;

che a partire dal marzo 2016, conformemente a quanto previsto dall'art. 109 del CCNL Vigilanza privata e dall'art. 24 del CCNL applicato alla parte dei servizi fiduciari triennio 2013/2015, ai ricorrenti spettava una copertura economica di euro 20,00 mensili a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali (cd. AFAC) " al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire un adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali...";

che la Società datrice di lavoro ha corrisposto il suddetto emolumento AFAC ai ricorrenti, ma tale voce, non è stata ricompresa tra gli elementi fissi della retribuzione e pertanto non è stata computata ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il trattamento di fine rapporto, con conseguente danno economico per i lavoratori ricorrenti;

che (periodo marzo 2016 – dicembre 2018) è creditore di euro 311,68 a titolo di differenze retributive ed euro 21,86 relativamente al TFR , per un totale complessivo di euro 333,54 e (periodo marzo 2016 – settembre 2018) è creditore di euro 351,84 a titolo di differenze retributive ed euro 24,56 relativamente al TFR , per un totale complessivo di euro 376,40.

In punto di diritto , dopo aver premesso che AFAC - Acconti sui Futuri Aumenti Contrattuali altro non è che l'istituto meglio conosciuto come indennità di vacanza contrattuale, rilevava che dalle norme contrattuali che la prevedono emerge la natura puramente retributiva e non indennitaria di tale voce, poiché viene specificato che gli importi che verranno erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi e che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 deve, perciò, essere inclusa nel salario unico di cui all'art. 106 e , di conseguenza, nella retribuzione normale di cui all'art. 105 .

Invocava precedenti giurisprudenziali e concludeva come sopra indicato.

Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza del ricorso alla luce della natura indennitaria della cd "AFAC" e del fatto che le norme contrattuali che disciplinano il compenso



per lavoro straordinario, le mensilità aggiuntive e il TFR non prevedono che la copertura economica di cui all'art. 109 CCNL sia da inserire nella base di calcolo della retribuzione utile alla loro determinazione .

In via subordinata contestava i conteggi e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.

Sulle questioni agitate in causa la giurisprudenza di merito non si è espressa in maniera univoca.

Ritiene il giudice, di condividere l'impianto argomentativo e le motivazioni espresse dal Tribunale di Milano nella pronuncia n. 1269/19 (che a sua volta aderisce alla sentenza n. 2238/2018 , est Di Leo) , che saranno qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 D.A. c.p.c.

L'art. 109 C.C.N.L. Vigilanza Privata 2013/15, rubricato "Copertura economica", dispone che: "le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi"; l'art. 106 , sotto la rubrica "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che "il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (...)". L'art. 142, con rubrica "Una tantum" prevede che "le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: (...) Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (...)”



*La questione nodale riguarda, pertanto, la natura pienamente retributiva della voce stipendiale prevista dall'art. 109 e, per traslato, la sua computabilità nella base retributiva di calcolo degli istituti di retribuzione accessoria e differita richiesti nel presente giudizio. Secondo quanto argomentato nella pronuncia richiamata, e qui condiviso, "è sufficiente leggere tale norma per rendersi conto come si tratti dell'istituto conosciuto come "indennità di vacanza contrattuale", essendo specificato che è corrisposta "al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo". Peraltro, già la stessa previsione chiarisce la natura puramente retributiva di tale voce, già specificando che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti "dai futuri incrementi retributivi". D'altronde, trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi. Inoltre, l'incidenza di tale voce di cui all'articolo 109 nell'ambito della "retribuzione normale" di cui all'articolo 105 si evince in maniera chiara e letterale dagli articoli 106 e 142. Infatti, da un canto, per il tenore dell'articolo 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario unico nazionale", a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'articolo 105 (cfr. tali norme). Dall'altro canto, l'articolo 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene a precisare che tale "una tantum" non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Tale chiarificazione viene, infatti, a stabilire come tale "Una tantum" non sia da includersi nel "salario unico" e nella "retribuzione normale" (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'articolo 142 viene a esplicitare come non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale.*

*Cosicché, appare ben diversa nell'ambito del C.C.N.L. 2013/15 la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale prevista nell'articolo 109 in vista della scadenza dello stesso e di quella riferibile al precedente periodo (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'articolo 142. Pertanto, non può essere accolta la difesa proposta nella discussione orale dalla resistente per la quale l'indennità di vacanza contrattuale menzionata nell'articolo 106 sarebbe quella antecedente alla stipulazione del C.C.N.L. 2013 in quanto quest'ultima è già regolamentata - in modo totalmente difforme con esclusione del suo inserimento nella retribuzione normale - dall'articolo 142. Infatti, qualora si addivenisse alla proposta ermeneutica della convenuta, il contratto collettivo avrebbe regolato in modo opposto e*



*contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipula del C.C.N.L. 2013 (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), nell'articolo 106, con una sua "inclusione" nella retribuzione normale e nell'articolo 142, con una sua "esclusione" dalla retribuzione normale, con la previsione della sua non incidenza sugli istituti. Dunque, da tutto ciò consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 106 è proprio quella disciplinata dall'articolo 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142. L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'articolo 106 e, perciò, nella retribuzione normale di cui all'articolo 105 (che comprende tale salario unico). Sicchè, è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere in ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la "retribuzione normale di lavoro" (cfr. ad es., art. 34, 59, 81, 82). In tal senso, è da rilevare che, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione, in questa ipotesi, la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. Sentenza n. 14595 del 2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso C.C.N.L. in esame, nel senso appena esposto".*

Ne deriva, pertanto, stante la natura di retribuzione normale di tale indennità, la necessità di ricomprensione della stessa nel calcolo del montante retributivo ai fini della determinazione del dovuto per festività (art. 89 CCNL), straordinario, festivo e domenicale e relative maggiorazioni (art. 116), indennità di malattia (art. 124), mensilità aggiuntive (art. 117), banca ore (artt. 81 e 82), ferie (artt. 86 e 87), TFR (art. 141) con conseguente fondatezza della pretesa dei ricorrenti alla condanna di \_\_\_\_\_ al pagamento delle differenze retributive, nella misura richiesta,

La contestazione del quantum di \_\_\_\_\_ è generica e non suffragata da alcun documento attestante errori di calcolo o l'errata applicazione di criteri tecnici-contabili con la conseguenza che essa equivale a non contestazione .

Nel rito del lavoro il datore di lavoro ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dal lavoratore , occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 5949 del 12/03/2018; Cass. Sez. 6, Ord. n. 16970 del 27/06/2018).

Non resta che condannare la società convenuta al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ delle somma rispettivamente di euro 333,54 ed euro 376,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il contrasto giurisprudenziale impone e giustifica la compensazione delle spese di lite



**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie il ricorso e , per l'effetto, condanna

al pagamento in favore di e

delle somma rispettivamente di euro 333,54 ed euro 376,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- dichiara compensate fra le parti le spese di lite

Mantova, 23.7.2020

il Giudice

